



## **Manifestazioni di interesse per la realizzazione e la distribuzione di un Prodotto Audiovisivo dedicato al Campionato di Serie A destinato ai servizi di scommesse sportive del territorio italiano**

La Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, "LNPA") comunica ai soggetti interessati a candidarsi per assumere l'incarico di realizzazione esecutiva e distribuzione nel territorio italiano di un Prodotto Audiovisivo edito dalla LNPA, da destinare ai soli servizi di scommesse sportive ("betting"), di formulare la propria manifestazione di interesse nel rispetto dei seguenti principi.

Il Prodotto Audiovisivo sarà realizzato utilizzando i diritti audiovisivi del Pacchetto N (Betting Streaming) offerti al mercato mediante l'Invito a Offrire pubblicato in data 4 novembre 2015 e dei quali, essendo la procedura competitiva per la relativa assegnazione rimasta senza esito, la LNPA può attualmente disporre in base all' 13 del D. Lgs. 9/2008 e all'art. 20 delle Linee Guida relative alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

La realizzazione esecutiva e la distribuzione del Prodotto Audiovisivo devono avvenire sulla base dei termini e alle condizioni indicate nello schema di contratto come da allegato A al presente avviso, da intendersi in alcun modo e sotto alcun aspetto modificabile.

I soggetti interessati sono tenuti ad esaminare il suddetto contratto prima di formulare eventuali manifestazioni di interesse, prendendo espressamente atto del suo contenuto.

Per consentire a LNPA ogni opportuna valutazione, i soggetti interessati sono invitati a formulare la propria manifestazione di interesse esprimendo:

- il corrispettivo minimo garantito che intendono offrire alla LNPA ai sensi dell'art. 5.2 del contratto sopra menzionato
- la loro piena ed incondizionata accettazione dei termini del contratto medesimo
- l'impegno a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per un periodo di giorni 21 (ventuno) dal termine di presentazione della manifestazione di interesse

Le manifestazioni di interesse devono essere ricevute dalla LNPA entro il **20 agosto 2016** presso i seguenti recapiti:

Lega Nazionale Professionisti Serie A  
All'attenzione del dott. Marco Brunelli, Direttore Generale  
Via Ippolito Rosellini 4, 20124 Milano  
Fax: 02.69010091  
Pec: [direzioneseriea@legalmail.it](mailto:direzioneseriea@legalmail.it)  
E-mail: [direzione@legaseriea.it](mailto:direzione@legaseriea.it)

Il presente invito non costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 c.c., né offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. La LNPA si riserva il diritto di annullare, a propria discrezione, il presente invito in qualsiasi momento, senza che nulla ad alcun titolo e per alcuna ragione possa ritenersi dovuto ai soggetti interessati. Il presente invito e la ricezione di manifestazioni di interesse od offerte non comportano per la LNPA alcun obbligo a contrarre con i soggetti offerenti, restando la LNPA libera di contrarre con qualsiasi soggetto a propria discrezione senza alcuna responsabilità precontrattuale o di altro genere.

Milano, 27 luglio 2016

**CONTRATTO**

**TRA**

**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A**

**E**

\_\_\_\_\_

**PER LA DISTRIBUZIONE DI UN PRODOTTO AUDIOVISIVO  
DEDICATO AL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A  
DESTINATO AI SERVIZI DI BETTING DEL TERRITORIO ITALIANO**

**Milano, \_\_ \_\_\_\_\_ 2016**

## 1. Soggetti contrattuali

- (A) **LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A**, associazione privata di diritto italiano, in persona del suo Presidente dott. Maurizio Beretta, agli effetti del presente contratto domiciliato presso la sede associativa in Milano Via Ippolito Rosellini 4, C.Fisc. 06637550960 (“LNPA”);
- (B) \_\_\_\_\_, società di diritto \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, in persona del suo \_\_\_\_\_ (di seguito “il Distributore”).

## 2. Terminologia Contrattuale.

2.1 Nel Contratto (nonché in tutte le eventuali successive scritture modificative, ed in tutta la corrispondenza e gli atti afferenti) i termini appresso indicati hanno il seguente unico significato e contenuto convenzionale ancorché essi siano scritti in carattere non-corsivo e senza Maiuscola, indifferenti al genere (maschile/femminile) ed al numero (singolare/plurale), salvo che un diverso significato sia specificatamente previsto nella singola clausola; quanto di seguito descritto costituisce per le Parti il contenuto di precise convenzioni e quindi assunzione da parte loro dei diritti e degli obblighi contrattuali a loro onere o favore, e comunque loro presa d’atto delle situazioni di fatto e di diritto collegate al Contratto, nonché specifico motivo che ha indotto le Parti ad accettare, convenire e sottoscrivere il Contratto medesimo:

- **Accordo:** è ogni accordo modificativo del Contratto convenuto con le modalità di cui all’articolo 9.8;
- **Allegati:** sono i documenti descritti e numerati nel Contratto e allegati allo stesso per costituirne parte integrante ed indissolubile del Contratto;
- **Competizione:** è il campionato di calcio di Serie A organizzato dalla LNPA;
- **Comunicazione:** è la comunicazione da effettuarsi secondo quanto previsto dall’articolo 9.2;
- **Contratto:** è il presente contratto, comprensivo di ogni accessorio, Allegato ed Accordo, anche futuri alla sua stipula odierna e fino al definitivo spirare dei suoi effetti;
- **Decreto:** è il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 relativo, tra l’altro, alla titolarità e alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi delle Competizioni;
- **Diritti Audiovisivi Betting Streaming:** sono i diritti audiovisivi che formano oggetto del "Pacchetto N - Betting Streaming" riprodotto sub Allegato/1, offerti al mercato mediante l'Invito a Presentare Offerte pubblicato dalla LNPA sul proprio sito internet in data 4 novembre 2015, e dei quali, essendo la procedura competitiva per la relativa assegnazione rimasta senza esito, la LNPA può attualmente disporre ai fini del presente Contratto in base all'art. 13 del Decreto, alle Linee Guida, agli Inviti a Presentare Offerte e ai Regolamenti Sportivi;

- **Domicilio:** è quello eletto a norma dell'articolo 9.3;
- **Durata:** indica il tempo di efficacia del Contratto che decorre e spira secondo quanto convenuto all'art. 4.1;
- **Inviti a Presentare Offerte:** sono gli inviti a presentare offerte sino ad oggi editi dalla LNPA;
- **Linee Editoriali:** sono le linee editoriali che la LNPA si riserva in qualsiasi momento di pubblicare, che contengono i criteri editoriali cui attenersi nella produzione e trasmissione degli Eventi;
- **Linee Guida:** sono le linee guida relative alla commercializzazione dei diritti audiovisivi del Campionato di Serie A per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
- **Marchi:** sono i marchi, i segni distintivi e i loghi della Competizione di proprietà di o licenziati alla LNPA. Limitatamente a un uso di carattere descrittivo riferito al Prodotto Audiovisivo per Servizi di Betting, la definizione include anche i marchi delle società calcistiche che partecipano alla Competizione;
- **Parti:** sono, insieme, le persone fisiche e/o giuridiche dettagliatamente ed anagraficamente individuate all'articolo 1/A-B; al singolare è da intendersi la Parte sub "A" o "B" a seconda del contesto letterale di riferimento;
- **Partita (o Evento):** significa ogni partita della Competizione disputata nel corso della Durata;
- **Piattaforma Internet:** è la piattaforma per la trasmissione di immagini audiovisive attraverso la rete pubblica internet (rete IP aperta) destinate alla relativa ricezione su personal computer interconnessi, senza necessità di apparati o software di ricezione diversi da quelli generalmente disponibili e tecnologicamente consolidati, con esclusione, ai fini del presente Contratto, della piattaforma IPTV;
- **Piattaforma Telefonia Mobile:** è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive in modalità unicast (PtoP) mediante le tecnologie GSM, GPRS/EDGE e UMTS/HSDPA e loro evoluzioni, destinate alla relativa ricezione su terminali collegati a reti di telefonia mobile.
- **Prodotto Audiovisivo per Servizi di Betting** (o anche, in sintesi, **Prodotto Audiovisivo**): è il prodotto audiovisivo che il Distributore può realizzare e distribuire per conto della LNPA utilizzando i Diritti Audiovisivi Betting Streaming, con le modalità e nei termini previsti dal presente Contratto.
- **Proventi Netti:** sono le somme comunque incassate dal Distributore per lo sfruttamento e la distribuzione del Prodotto Audiovisivo per Servizi di Betting al netto dei costi editoriali e distributivi relativi al Prodotto Audiovisivo che siano debitamente documentati dal Distributore e dell'IVA;

- **Regolamenti Sportivi:** è il complesso degli statuti, dei regolamenti, delle direttive, delle circolari, delle norme in generale e delle decisioni di qualunque natura emesse dagli enti sportivi nazionali e/o internazionali;
- **Risoluzione Espressa:** è la clausola risolutiva espressa prevista da qualsiasi previsione del Contratto o che venisse prevista dagli Accordi quale sanzione prevista per l'inadempimento agli obblighi assunti dalle Parti; è regolata dall'art. 1456 del codice civile e secondo quanto previsto nel Contratto o negli Accordi; la verifica dei fatti convenuti nel Contratto o negli Accordi quali idonei a provocare la Risoluzione Espressa comporterà comunque – e fermo restando ogni ulteriore rimedio di legge in tema di inadempimento – il risarcimento di tutti i danni patiti dalla Parte non inadempiente per effetto dell'intervenuta risoluzione, e comunque quelli eventualmente maggiori rispetto alle Penali e/o agli interessi moratori se previsti; in tutti i casi in cui il Contratto o gli Accordi prevedano espressamente la clausola risolutiva espressa, ovvero il richiamo all'art. 1456 del Codice Civile, il Contratto o ciascuno degli Accordi sarà automaticamente risolto, senza alcuna necessità di preventiva comunicazione e/o disdetta e/o contestazioni, e/o accertamento giudiziale; in tutti questi casi l'addebito della colpa della risoluzione farà carico alla Parte che ne ha dato causa con il suo inadempimento;
- **Stagione Sportiva:** è il periodo di tempo corrente dal primo luglio al 30 giugno di ogni anno solare, ovvero quel diverso periodo di tempo che in futuro dovesse essere indicato nei Regolamenti Sportivi;
- **Tasso moratorio:** è il tasso di interessi dovuto dal debitore in ogni caso di ritardato pagamento di ogni somma prevista nel Contratto da calcolarsi nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca d'Italia sulla base del REPO-BCE (Tasso Rendimento Politiche comunitarie della Banca Europea) vigente nel periodo relativo all'inadempimento, maggiorato di 3 punti percentuali; ferma in ogni caso la validità del patto sul tasso nei limiti massimi di cui alla legge n.108/96;
- **Territorio:** è il territorio che include l'Italia, San Marino e la Città del Vaticano.

2.2 Le parole in maiuscolo non definite al precedente art. 2.1 e che appaiono nel presente Contratto hanno il significato ad esso attribuito dall'Invito a Presentare Offerte relativo al Pacchetto N – Betting Streaming pubblicato dalla LNPA in data 4 novembre 2015.

### 3. **Oggetto del Contratto.**

3.1 La LNPA incarica il Distributore, che accetta, di provvedere, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, alla realizzazione esecutiva e alla comunicazione al pubblico, tramite propria piattaforma distributiva o piattaforme distributive di terzi, del Prodotto Audiovisivo per Servizi di Betting secondo le modalità previste al seguente art. 3.2 e nel rispetto dei termini e delle condizioni tutte di cui al presente Contratto.

- 3.2 Il Prodotto Audiovisivo per Servizi di Betting deve essere realizzato e distribuito dal Distributore sulla base dei Diritti Audiovisivi Betting Streaming e in conformità alle caratteristiche e ai limiti previsti per tali Diritti Audiovisivi. In particolare, sulla base di quanto previsto sub Allegato/1:
- a) il Prodotto Audiovisivo può avere ad oggetto le Dirette di tutti gli Eventi da trasmettersi solo ed esclusivamente nell'ambito di siti web dedicati alle attività di scommesse sportive, accessibili agli Utenti mediante dispositivi (*computer, tablet, smart phone*) interconnessi alla Piattaforma Internet o alla Piattaforma Telefonia Mobile o a entrambe, con le seguenti modalità:
    - (i) l'accesso alle immagini deve essere consentito A Pagamento, nel senso che tale accesso può essere consentito ai soli Utenti che siano titolari di un conto attivo per l'effettuazione di scommesse sportive presso i suddetti siti;
    - (ii) la trasmissione delle immagini deve essere effettuata in modalità *streaming* con flusso di dati non superiore a 700 kb/secondo con codifica H264;
    - (iii) la risoluzione del flusso in *streaming* e del relativo *player* video non può superare le dimensioni di 640x360 pixel (360p) dello schermo di personal computer e dispositivi *tablet*; tale restrizione non si applica agli schermi dei dispositivi *smart phone*;
  - b) la trasmissione degli Eventi effettuata mediante il Prodotto Audiovisivo deve essere circoscritta al Territorio utilizzando i migliori sistemi tecnici disponibili per assicurare la protezione delle immagini, quali a titolo esemplificativo il *geoblocking*, senza possibilità di *downloading* (memorizzazione delle immagini su supporti degli Utenti) e con preclusione per gli Utenti di ogni possibilità di condividere le immagini in modalità *file sharing* o altro sistema di condivisione;
  - c) per assicurare il rispetto delle limitazioni imposte alla visualizzazione su schermo delle immagini degli Eventi, il Distributore deve inibire, mediante impiego di idonei *software*, la visualizzazione ingrandita delle stesse immagini da parte degli Utenti (es. "dimensione doppia" o "tutto schermo");
  - d) l'accesso alla visione delle immagini degli Eventi deve essere in ogni caso inibita agli apparati televisivi. E' pertanto vietato l'impiego di applicazioni *smart tv* o di qualsiasi altra tecnologia atta a visualizzare le immagini su schermi di apparati televisivi;
  - e) le attività promozionali del Distributore non possono essere incentrate esclusivamente o primariamente sulla trasmissione degli Eventi;
  - f) è in ogni caso inibito al Distributore di autorizzare la trasmissione, ritrasmissione o distribuzione dei Prodotti Audiovisivi a utenti commerciali e a pubblici esercizi, nonché la stipula di qualsiasi accordo direttamente o indirettamente rivolto a tal fine.

- 3.3 Sono concessi al Distributore i seguenti diritti accessori:
- a) il diritto di utilizzare, nella propria comunicazione istituzionale e pubblicitaria, la qualifica di "*partner ufficiale della LNPA Calcio Serie A per il settore betting*";
  - b) il diritto di far accedere sugli spalti degli Eventi, in conformità alle indicazioni dell'organizzatore della Competizione, due rilevatori/quotisti incaricati dal Distributore di acquisire informazioni sull'andamento della gara e di raccogliere dati *live* per aggiornare le quote delle scommesse in maniera dinamica sulla propria piattaforma e/o da fornirsi ai siti web dedicati alle attività di scommesse sportive ai quali fosse stato distribuito il Prodotto Audiovisivo , usufruendo laddove disponibile della connessione *wi-fi*, senza che tali informazioni possano assumere carattere di dato ufficiale LNPA o della Competizione;
  - c) il diritto di ottenere i dati ufficiali, se prodotti dalla LNPA, forniti in tempo reale per gli Eventi e aventi ad oggetto le rilevazioni sul campo in tempo reale e le statistiche complete relative a ciascun Evento, previo rimborso dei costi di accesso a tali dati da stabilirsi mediante separati accordi.
- 3.4 Il Prodotto Audiovisivo realizzato dal Distributore può essere comunicato al pubblico mediante piattaforme distributive (Piattaforma Internet e Piattaforma Telefonia Mobile) gestite dallo stesso Distributore o gestite da soggetti terzi, alla tassativa condizione che l'abbinamento delle immagini degli Eventi sia effettuato in favore di servizi di scommesse sportive gestiti da operatori muniti di regolare autorizzazione a esercitare detta attività nel territorio italiano rilasciata dalle competenti autorità e sulla base dell'applicabile normativa. Non è in alcun caso consentito al Distributore diverso utilizzo del Prodotto Audiovisivo.
- 3.5 All'inizio di ciascuna Stagione Sportiva, il Distributore si impegna a presentare alla LNPA un piano editoriale e distributivo relativo al Prodotto Audiovisivo rispetto al quale la LNPA avrà diritto di formulare proprie osservazioni e richieste di modifica.
- 3.6 Ai fini della realizzazione del Prodotto Audiovisivo, la LNPA si impegna a mettere a disposizione del Distributore il Segnale degli Eventi mediante il proprio servizio tecnico di distribuzione a fronte del rimborso dei costi previsto al seguente art. 5.4.
- 3.7 Il Distributore prende atto e riconosce espressamente che:
- a) la realizzazione e distribuzione del Prodotto Audiovisivo per Servizi di Betting viene effettuata in nome proprio ma per conto della LNPA, che resta unico soggetto titolare di tutti i diritti relativi allo stesso; eccezion fatta per quanto strettamente necessario all'esecuzione del presente Contratto e nei limiti dallo stesso previsti, il Distributore non ha, pertanto, né potrà vantare, alcun diritto né immateriale né materiale sulle immagini

degli Eventi, sulle relative fissazioni, e sulla realizzazione finale del Prodotto Audiovisivo;

- b) la LNPA, in quanto titolare del Prodotto Audiovisivo, avrà il controllo su ogni sua componente, inclusi, a titolo esemplificativo, gli aspetti grafici e di sfruttamento e distribuzione, dei quali il Distributore dovrà tenere la LNPA costantemente aggiornata;
  - c) il Distributore non ha facoltà di alterare il contenuto del segnale delle Partite messo a disposizione dalla LNPA, ivi incluse le relative sigle e grafiche, e dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della LNPA per l'inserimento di eventuale grafica aggiuntiva;
  - c) tutti i costi, gli oneri e la responsabilità per le attività di realizzazione esecutiva e distribuzione del Prodotto Audiovisivo per Servizi di Betting sono a carico del Distributore o dei suoi aventi causa.
- a) 3.8 Il Distributore si impegna a riservare o far riservare ai due principali sponsor della Competizione comunicati dalla LNPA spazi di visibilità individuati di concerto con la LNPA nell'abito dei servizi di scommesse sportive cui sarà abbinato il Prodotto Audiovisivo. Fatto salvo quanto precede, sono esclusi altri sfruttamenti pubblicitari all'interno e/o in abbinamento diretto con il Prodotto Audiovisivo.
- 3.9 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le attività di cui al presente Contratto devono essere svolte nel più rigoroso rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalle Linee Guida, dagli Inviti a Offrire e dai Regolamenti Sportivi, e in particolare del Regolamento Produzioni Audiovisive e delle Linee Editoriali, loro modifiche e integrazioni, che sono tassativi e quindi non modificabili né in forza di asserite prassi né tantomeno in via interpretativa.
- 3.10 L'incarico di cui al presente Contratto viene conferito in forma esclusiva, per cui non sarà concesso dalla LNPA a terzi alcun altro incarico riferito al Prodotto Audiovisivo per Servizi di Betting che abbia a oggetto le medesime prestazioni delegate al Distributore ai sensi del Contratto.

#### **4. Durata del Contratto – Risoluzione Espressa.**

- 4.1 Salva la conclusione anticipata ai sensi del presente Contratto e la Risoluzione Espressa, il Contratto ha efficacia tra le parti a decorrere dalla sua sottoscrizione e fino al termine della Stagione Sportiva 2017/2018 (e pertanto, fino al 30 giugno 2018).
- 4.2 Alla scadenza o risoluzione del presente Contratto, a qualunque causa dovuta:
  - a) il Distributore deve consegnare alla LNPA le registrazioni relative al Prodotto Audiovisivo in proprio possesso e qualunque dato, documento, altro materiale di qualsiasi natura realizzato o detenuto dal Distributore e comunque da questo utilizzato in forza del presente Contratto,



- b) il Distributore deve cessare qualsiasi utilizzo da parte sua e dei suoi aventi causa del Prodotto Audiovisivo e di qualunque dato, documento, altro materiale di qualsiasi natura realizzato o detenuto dal Distributore e comunque da questo utilizzato in forza del presente Contratto,
- c) la LNPA ha facoltà, essa sola, di continuare lo sfruttamento del Prodotto Audiovisivo per Servizi di Betting e delle sue parti, direttamente o tramite terzi, senza nulla dovere al Distributore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimenti o ad altro titolo.

4.3 Il presente Contratto è legalmente vincolante tra le Parti dalla sua data di sottoscrizione e continua a rimanere pienamente in vigore ed efficace per tutta la Durata, a meno che non venga risolto anticipatamente in applicazione della Risoluzione Espressa ex art. 1456 cod. civ. in caso di inadempimento alle obbligazioni previste:

- a) quanto al Distributore, alle clausole 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.11, 5.13 e 7.2;
- b) quanto alla LNPA, alle clausole 3.6, 3.9 e 7.1.

**5. Corrispettivo, minimo garantito, modalità di pagamento, interessi per il ritardo e clausola *solve et repete*.**

5.1 A corrispettivo di tutte le attività svolte in forza del presente Contratto, la LNPA riconosce al Distributore la percentuale del 45% (quarantacinque per cento) dei Proventi Netti derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, rimanendo il restante 55% (cinquantacinque per cento) di spettanza della LNPA.

5.2 Il Distributore garantisce alla LNPA e si obbliga di pagare alla stessa in ogni caso, qualunque sia l'ammontare dei Proventi Netti, un minimo garantito non restituibile di Euro [\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_/00)] per la Durata così suddiviso:

- a) Stagione Sportiva 2016/2017 dalla sottoscrizione del presente contratto al termine della stagione 2016/2017
- b) Stagione Sportiva 2017/2018: \_\_\_\_

5.3 Il Distributore si obbliga a pagare il corrispettivo di spettanza della LNPA:

- a) quanto al minimo garantito, in \_\_ rate mensili progressive di euro [\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_/00)] ciascuna, entro 30 gg fine mese data fattura, la prima fattura da emettersi a \_\_\_\_ 2016;
- b) al termine di ogni Stagione Sportiva, il Distributore deve provvedere all'eventuale conguaglio e al pagamento alla LNPA, a 30 giorni fine mese data fattura, della maggior somma risultante dall'applicazione della percentuale indicata all'art 5.1 rispetto al minimo garantito dovuto per quella Stagione Sportiva.

5.4 A fronte del Segnale messo a disposizione per ciascun Evento, il Distributore è inoltre tenuto a pagare al servizio tecnico di distribuzione della LNPA un importo equivalente al prezzo di accesso previsto dal tariffario di cui all'Allegato 3 delle Linee Guida in

relazione agli utilizzi del Segnale in abbinamento alle attività di scommesse, che viene riprodotto per estratto sub Allegato/2. Tali importi dovuti sono fatturati su base mensile in relazione agli Eventi tenutisi nel corso di ciascun mese e devono essere pagati dal Distributore entro il termine del mese successivo.

- 5.5 Il pagamento degli importi dovuti ai sensi delle precedenti previsioni non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Distributore, qualunque ne sia il titolo ed ancorché contestati in sede giudiziaria.
- 5.6 Il ritardo anche di un solo giorno di ciascun pagamento dovuto comporterà la maturazione in favore della LNPA di interessi al Tasso Moratorio, senza alcuna necessità di preventiva comunicazione e/o costituzione in mora.
- 5.7 Qualora si verifichi il mancato pagamento (ovvero un ritardo nel pagamento superiore ai sette giorni dalla scadenza contrattuale) anche di un solo rateo del corrispettivo minimo garantito sub art. 5.2, è data insindacabile facoltà alla LNPA di sospendere - con effetto immediato e fino al pagamento integrale dell'importo insoluto, oltre interessi al Tasso Moratorio ed eventuali spese sostenute per atti giudiziarie anche se non ancora notificati alla controparte purché depositati - l'esecuzione della propria prestazione senza che ciò possa costituire ragione per il Distributore di chiedere alla LNPA la riduzione dei corrispettivi maturandi nel periodo della sospensione, né danni a qualsivoglia titolo.
- 5.8 Il Distributore provvede, a proprie cura e spese, a
  - a) accertarsi preventivamente dello stato di solvibilità dei terzi cui intende concedere il Prodotto Audiovisivo e astenersi dalla stipulazione di contratti con soggetti che abbiano oggettivamente rilevato condizioni di insolvenza o di abitudine a uno scorretto adempimento alle obbligazioni assunte;
  - b) fare del proprio meglio per pattuire con i suddetti terzi le migliori condizioni di pagamento concretamente possibili, effettuare periodiche attività di controllo sulla loro solvibilità e esigere i pagamenti;
  - c) intraprendere a proprie esclusive spese ogni opportuna e ragionevole azione per il recupero del credito.
- 5.9 Gli eventuali mancati pagamenti vengono ripartiti tra le Parti alle stesse percentuali di riparto dei Proventi Netti di cui all'art. 5.1, fermo l'obbligo di pagamento integrale del minimo garantito da parte del Distributore. Il riparto dei mancati pagamenti sarà effettuato previa presentazione della relativa documentazione da parte del Distributore alla LNPA.
- 5.10 Il Distributore assume a proprio carico ogni onere relativo a realizzazione esecutiva, comunicazione al pubblico, fatturazione, incasso e amministrazione relativi alla

commercializzazione del Prodotto Audiovisivo, compresi oneri di provvigione, mediazione e servizi vari.

- 5.11 Entro il 15° (quindicesimo) giorno di ogni trimestre, il Distributore deve presentare alla LNPA un rendiconto economico della sua gestione inerente il trimestre precedente, indicando i dati dei clienti, gli sfruttamenti del Prodotto Audiovisivo, i ricavi conseguiti e qualsiasi altro dato ritenuto utile dalla LNPA. Il pagamento della maggior somma risultante dall'applicazione della percentuale indicata all'art. 5.1 rispetto al minimo garantito avviene nei tempi indicati alla let. b) dell'art. 5.3, ferma la facoltà della LNPA di esaminare e approvare il rendiconto.
- 5.12 La LNPA potrà contestare i rendiconti inviati dal Distributore nei 30 giorni successivi al ricevimento. In caso di mancata contestazione scritta entro tale periodo il rendiconto di riferimento si intende approvato, fermo il seguente diritto di verifica.
- 5.13 La LNPA può effettuare a proprie spese e non più di due volte all'anno le verifiche contabili necessarie per calcolare con esattezza l'importo ad essa dovuto in base a quanto previsto nel presente Contratto. A questo proposito, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta della LNPA, il Distributore deve mettere a disposizione del richiedente (o dello studio professionale da questi incaricato di svolgere tali verifiche) tutti i libri contabili e ogni altra documentazione riguardante l'attività oggetto del presente Contratto. La LNPA (o suo incaricato) ha diritto di prendere visione della predetta documentazione, con facoltà di estrarne copia.

Qualora dalle verifiche contabili risultino scostamenti in difetto tra quanto dovuto e quanto effettivamente rendicontato o pagato, la LNPA ha diritto a percepire la differenza, il cui importo verrà fatturato al termine delle verifiche contabili e pagato a ricevimento fattura, aumentato di interessi al Tasso Moratorio; qualora tale scostamento sia superiore al 3%, le spese delle verifiche contabili sostenute dalla LNPA saranno a carico del Distributore e pagate unitamente alla differenza di corrispettivo dovuta.

Il Distributore deve conservare tutta la documentazione riguardante le attività oggetto del presente Contratto per tutta la Durata e per i due anni successivi.

## **6. Uso dei Marchi.**

- 6.1 Il Distributore ha il diritto di usare i Marchi in funzione esclusivamente e strettamente descrittiva e dunque solo quando ciò sia strettamente necessario per identificare il Prodotto Audiovisivo per Servizi di Betting. E' fatto quindi espresso e tassativo divieto di utilizzare i Marchi, così come le immagini, le denominazioni sociali, i loghi figurativi, i colori o gli altri segni distintivi della LNPA e delle società calcistiche per qualsiasi diverso fine, e quindi, a titolo esemplificativo, in abbinamento, in associazione e/o al fine di promuovere qualsiasi altro prodotto o servizio.

6.2 L'uso predetto, il solo consentito, non determina l'acquisizione di alcun diritto sui Marchi in capo al Distributore.

## 7. **Garanzie delle Parti.**

7.1 La LNPA dichiara e garantisce che:

- a) ha ogni necessario potere e autorità, e ha ottenuto e farà quanto nelle sue capacità per conservare per tutta la Durata i permessi e consensi necessari per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto;
- b) i Diritti Audiovisivi Betting Streaming sono liberamente esercitabili ai fini del presente Contratto, nei limiti previsti dal Decreto, dalle Linee Guida, dagli Inviti a Offrire pubblicati in esecuzione delle stesse e dai Regolamenti Sportivi;
- c) non stipulerà alcun contratto che sia in violazione con il presente Contratto e adempierà a tutte le leggi applicabili in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.

7.2 Il Distributore dichiara e garantisce che:

- a) svolgerà i servizi, le opere e le attività oggetto del Contratto nel rispetto di tutte le norme e i principi applicabili alle attività ad esso delegate ai sensi del presente Contratto;
- b) realizzerà e distribuirà il Prodotto Audiovisivo e adempierà ad ogni altra obbligazione ai sensi del presente Contratto con tutta la ragionevole perizia e cura e secondo i migliori standard tecnologici e di mercato;
- c) non inserirà nel Prodotto Audiovisivo alcun elemento che possa risultare illecito, offensivo, blasfemo, osceno, diffamatorio o altrimenti contrario ad alcuna normativa o che possa violare i diritti, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, di soggetti terzi;
- d) eseguirà le prestazioni di cui al Contratto nel rispetto delle Linee Guida, degli Inviti a Offrire pubblicati in esecuzione delle stesse, del Regolamento Produzioni Audiovisive, delle Linee Editoriali, dei Regolamenti Sportivi e di ogni altro regolamento amministrativo, vincolante e applicabile, ivi inclusi il regolamento contenente le norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione, degli ulteriori regolamenti e le decisioni di qualunque natura emanati dagli enti sportivi nazionali (incluso Assemblea della LNPA, FIGC, CONI) e internazionali (UEFA e FIFA) e delle vincolanti istruzioni che la LNPA, in qualità di organizzatore delle Competizioni, si riserva di impartire nell'esercizio di tale funzione, anche a salvaguardia del regolare svolgimento della Competizione, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi degli utenti;
- e) ottempererà agli obblighi contrattuali e di legge sullo stesso gravanti in relazione ai rapporti in essere con i dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti che impiegherà per l'esercizio delle attività previste al presente Contratto, ed in particolare alle disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in tema di previdenza e di assicurazione sociale, di *privacy* e di sicurezza sul lavoro.

7.3 Ciascuna Parte si impegna a manlevare l'altra Parte e a tenerla indenne da qualunque responsabilità, perdita, costo o spesa (incluse ragionevoli spese legali) in cui tale altra Parte possa incorrere a causa di una violazione delle garanzie rispettivamente indicate agli artt. 7.1 e 7.2 che precedono, a condizione che la Parte avente diritto ad essere manlevata (i) faccia del proprio meglio per mitigare qualunque perdita, e (ii) informi immediatamente la Parte tenuta alla garanzia dell'eventualità di tale responsabilità e le consenta di partecipare alla conduzione della difesa rispetto a qualsiasi pretesa che possa dare luogo a una responsabilità cui la presente manleva possa applicarsi.

7.4 Nessuna previsione del presente Contratto può escludere o limitare:

- a) la responsabilità per dolo o per colpa grave della Parte e,
- b) la responsabilità del Distributore in caso di azioni o pretese di qualsiasi tipo fatte valere, anche successivamente al termine della Durata, da licenziatari di diritti audiovisivi relativi alla Competizioni che si siano resi tali in sede di vendita centralizzata da parte della LNPA.

## **8. Cessione del Contratto.**

8.1 Salvo quanto previsto all'art. 8.2, è fatto espresso ed assoluto divieto alle Parti di cedere il Contratto. Il divieto comprende anche la cessione parziale, ovvero il conferimento in società e/o in cointeressenza, ed ogni e qualsiasi altra modalità utile e/o finalizzata ad aggirare il predetto divieto. La violazione o l'abuso al presente obbligo comporta la Risoluzione Espressa.

8.2 In deroga al disposto del precedente art. 8.1:

- a) ciascuna delle Parti ha diritto di farsi assistere da qualunque propria Affiliata nell'esecuzione delle obbligazioni qui previste, rispondendo dell'adempimento della propria Affiliata come del fatto proprio, intendendosi per Affiliata qualunque entità o persona che sia controllata da o sotto il controllo di una Parte, o che sia soggetta al medesimo controllo di quella Parte
- b) il Distributore è autorizzato a farsi assistere da società terze, se tecnicamente idonee, per specifiche attività tecniche relative alla produzione o distribuzione del Prodotto Audiovisivo;
- c) la LNPA è sin da ora autorizzata a cedere il Contratto, ovvero a farsi sostituire nel Contratto, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, da altra associazione o ente che dovesse subentrarle nella commercializzazione dei diritti audiovisivi e sia riconosciuto dall'ordinamento calcistico italiano nelle forme dallo stesso previste, a condizione che il

cessionario garantisca alle altri Parti la continuazione del rapporto agli stessi termini e condizioni quivi regolati.

8.3 In deroga a quanto previsto dall'articolo 2558 c.c., le Parti escludono l'automatico subentro nel Contratto dell'eventuale acquirente dell'azienda, o ramo di essa, di una di esse, necessitando all'uopo l'espressa e preventiva autorizzazione dell'altra Parte. La mancata preventiva autorizzazione dell'altra Parte comporta la Risoluzione Espressa. Sono escluse dal divieto le Affiliate. La perdita del rapporto di controllo societario comporta la Risoluzione Espressa.

## 9. **Miscellanee.**

9.1 Il Contratto non determina e non dà luogo a rapporti di rappresentanza tra le Parti e in nessun caso una di esse potrà essere ritenuta responsabile per le azioni, dichiarazioni o omissioni eseguite o effettuate dall'altra. Ciascuna Parte, fatto salvo quanto quivi espressamente previsto, si impegna a non stipulare contratti, accordi, concedere garanzie, fare dichiarazioni o costituire obbligazioni, espresse o implicite, per conto dell'altra Parte.

9.2 Ai fini del Contratto le Parti eleggono domicilio rispettivamente agli indirizzi indicati all'articolo 1/A-B; qualsivoglia modifica al domicilio eletto sarà inefficace per l'altra Parte se non previa Comunicazione.

9.3 Quallsivoglia comunicazione relativa al Contratto avrà piena efficacia ed effetto solo se eseguita a mezzo di lettera raccomandata al domicilio eletto dalle Parti o a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Lega Nazionale Professionisti Serie A: *legaseriea@legalmail.it*, alla attenzione del Direttore Generale \_\_\_\_\_;
- il Distributore: \_\_\_\_\_, alla attenzione di \_\_\_\_\_.

Per la corrispondenza non avente specifica rilevanza legale le Parti potranno utilizzare anche i seguenti indirizzi: *direzione@legaseriea.it* per la LNPA e [●] per il Distributore.

9.4 Ogni e qualsiasi dato, notizia, documento o informazione relativa al Contratto è strettamente riservato e confidenziale, fatti salvi gli obblighi di legge e regolamentari, e non potrà essere oggetto di comunicazione a terzi senza il preventivo assenso scritto delle Parti che dovranno, inoltre, concordare ogni e qualsiasi comunicato scritto alla stampa o a terzi in relazione alle operazioni previste dal Contratto.

9.5 Qualora qualsiasi clausola o parte di clausola del Contratto fosse nulla, annullabile o inefficace, tutte le altre disposizioni rimarranno valide e vincolanti. In detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede la sostituzione dell'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che realizzi, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle parti.

- 9.6 La tolleranza prestata in via di fatto all'inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel Contratto non comporta deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, di cui la parte non inadempiente potrà in qualunque momento avvalersi.
- 9.7 Il Contratto annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le Parti e rende inefficaci tutte le precedenti bozze, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle Parti.
- 9.8 Il Contratto può essere modificato solo per Accordo tra le Parti che dovrà rivestire la forma scritta *ad substantiam* ed a pena di assoluta inefficacia.
- 9.9 Le Parti si danno atto che quanto qui convenuto e reciprocamente concesso, ivi compresa la quantificazione del corrispettivo, non costituisce fatto presupposto per qualsivoglia trattativa futura avente ad oggetto altri accordi tra il Distributore e la LNPA.
- 9.10 Il Contratto è redatto in lingua italiana ed è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana in forza della quale è stato costruito e voluto dalle Parti.
- 9.11 Ogni e qualsivoglia controversia afferente il Contratto e/o da esso dipendente è di competenza esclusiva del Foro di Milano. Detta competenza esclusiva resta ferma ed impregiudicata anche per le ipotesi di connessione, e/o continenza di cause, ed anche successivamente alla cessazione degli effetti del Contratto.

(A) **(Lega Nazionale Professionisti Serie A)** \_\_\_\_\_  
Maurizio Beretta, Presidente

(B) **(Il Distributore)** \_\_\_\_\_

## **Allegato 1**

### **Pacchetto N** **(Betting Streaming)**

#### **1) Eventi**

Formano oggetto del presente Pacchetto N tutte le Gare della Competizione, inclusi eventuali spareggi e ripetizioni ed escluse tutte le Gare delle prime giornate della stagione 2015/2016, già disputatesi alla data dell'assegnazione cui al presente Invito.

#### **2) Diritti Audiovisivi - Piattaforme**

I Diritti Audiovisivi di cui al Pacchetto N possono essere esercitati mediante trasmissioni effettuate dal Licenziatario su Piattaforma Internet e/o Piattaforma Telefonia Mobile dei Prodotti Audiovisivi infra indicati.

#### **3) Prodotti Audiovisivi**

I Prodotti Audiovisivi che il Licenziatario può realizzare e trasmettere nell'esercizio dei Diritti Audiovisivi del Pacchetto N possono avere ad oggetto le Dirette di tutti gli Eventi trasmesse solo ed esclusivamente nell'ambito di siti web dedicati alle attività di scommesse sportive, accessibili agli Utenti mediante dispositivi (computer, tablet, smart phone) interconnessi alla Piattaforma Internet o alla Piattaforma Telefonia Mobile o a entrambe, con le seguenti modalità:

- (i) l'accesso alle immagini deve essere consentito A Pagamento, nel senso che tale accesso può essere consentito ai soli Utenti che siano titolari di un conto attivo per l'effettuazione di scommesse sportive presso i suddetti siti;
- (ii) la trasmissione delle immagini deve essere effettuata in modalità *streaming* con flusso di dati non superiore a 700 kb/secondo con codifica H264;
- (iii) la risoluzione del flusso in *streaming* e del relativo *player* video non può superare le dimensioni di 640x360 pixel (360p) dello schermo di personal computer e dispositivi *tablet*; tale restrizione non si applica agli schermi dei dispositivi *smart phone*.

#### **4) Canali di emissione**

I canali di emissione utilizzabili dal Licenziatario per l'esercizio dei Diritti Audiovisivi devono essere massimo cinque (5) siti web dedicati alla raccolta di scommesse sportive gestiti dal Licenziatario e contrassegnati da marchi di sua proprietà.

#### **5) Esclusiva**

I Diritti Audiovisivi relativi al Pacchetto sono concessi in esclusiva al Licenziatario per il Territorio nel rispetto e nei limiti derivanti dagli identici o analoghi diritti e facoltà concessi, anche successivamente al presente Invito agli assegnatari degli altri Pacchetti esclusivi e dei Pacchetti non esclusivi.

#### **6) Diritti Accessori**

Sono concessi al Licenziatario i seguenti diritti accessori:

- (i) il diritto di ottenere i dati ufficiali, se prodotti dalla Lega Calcio Serie A, forniti in tempo reale per gli Eventi e aventi ad oggetto le rilevazioni sul campo in tempo reale e le statistiche complete relative a ciascun Evento;
- (ii) il diritto di far accedere sugli spalti degli Eventi, in conformità alle indicazioni dell'organizzatore della Competizione, due rilevatori/quotisti incaricati dal Licenziatario di acquisire informazioni



sull'andamento della Gara, senza che tali informazioni possano assumere carattere di dato ufficiale Lega Calcio Serie A così da consentire al solo Licenziatario e ad esclusivo uso interno di quest'ultimo di aggiornare la determinazione delle quote delle scommesse in maniera dinamica, usufruendo laddove disponibile della connessione WIFI.

## 7) **Restrizioni**

- (a) La trasmissione degli Eventi deve essere circoscritta al Territorio utilizzando i migliori sistemi tecnici disponibili per assicurare la protezione delle immagini, quali a titolo esemplificativo il *geoblocking*, senza possibilità di *downloading* (memorizzazione delle immagini su supporti degli Utenti) e con preclusione per gli Utenti di ogni possibilità di condividere le immagini in modalità *file sharing* o altro sistema di condivisione.
- (b) Per assicurare il rispetto delle limitazioni imposte alla visualizzazione su schermo delle immagini degli Eventi, il Licenziatario deve inibire, mediante impiego di idonei software, la visualizzazione ingrandita delle stesse immagini da parte degli Utenti (es. "dimensione doppia" o "tutto schermo").
- (c) L'accesso alla visione delle immagini degli Eventi deve essere in ogni caso inibita agli apparati televisivi. E' pertanto vietato l'impiego di applicazioni *smart tv* o di qualsiasi altra tecnologia atta a visualizzare le immagini su schermi di apparati televisivi.
- (d) Le attività promozionali del Licenziatario non possono essere incentrate esclusivamente o primariamente sulla trasmissione degli Eventi.
- (e) E' in ogni caso inibito al Licenziatario di autorizzare la trasmissione, ritrasmissione o distribuzione dei Prodotti Audiovisivi a Utenti Commerciali e a Pubblici Esercizi, nonché la stipula di qualsiasi accordo direttamente o indirettamente rivolto a tal fine.

In caso di violazione di alcuno tra i limiti e le restrizioni stabiliti dal Pacchetto in relazione all'esercizio dei diritti e all'utilizzo delle immagini, la Lega Calcio Serie A può, in qualsiasi momento, sospendere la messa a disposizione del Segnale degli Eventi nei confronti del Licenziatario o risolvere il Contratto di Licenza.

## Allegato 2

### Prezzo di accesso al Segnale degli Eventi per abbinamento alle attività di scommesse sportive

c) Accesso alle immagini di tutto l'Evento per abbinamento ad attività di scommesse ("betting on line")	Standard A	€ 235
	Standard B	€ 215
	Standard C	€ 155
d) Accesso alle Immagini Salienti dell'Evento per abbinamento ad attività di scommesse ("betting on line")	Standard A	€ 235
	Standard B	€ 215
	Standard C	€ 155